

CAMERA DEI DEPUTATI N. 225

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Michelini, Roberti, Almirante, Russo Perez, Mieville, Filosa

Annunziata il 14 dicembre 1948

Revisione del titolo V della parte II della Costituzione,
relativo a « Le Regioni, le Province, i Comuni »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste, nella nostra Costituzione, una profonda ed aperta contraddizione fra due principi: quello, fondamentale, della unità e indivisibilità della Repubblica, e quello della istituzione dell'Ente regione; per questo, come per nessun altro argomento di ordine costituzionale, sembra che l'opinione pubblica italiana abbia dimostrato una ansiosa perplessità ed una quasi angosciata preoccupazione che, proprio in questi giorni, si vanno chiaramente accentuando. Ampi dibattiti si sono infatti svolti e si vanno svolgendo, a proposito dell'istituto regionale, sui massimi organi di stampa; i partiti politici vanno pronunciandosi in senso contrastante; sono sorti nel Paese comitati appositi, costituiti da uomini di alta cultura, estranei a particolari influenze politiche, e dovunque si esprimono e si manifestano, in modo esplicito, motivi di alta e giustificata preoccupazione. Si può, quindi, a ragione affermare che il problema in discussione è già entrato nella sensibilità di vasti strati della popolazione; condizione, questa, che sembra debba costituire il presupposto perché si possa addivenire ad una revisione in materia costituzionale.

Infatti, la Costituzione italiana è stata concepita ed attuata secondo il tipo di Costituzione rigida; ma, proprio in conseguenza dell'affermazione di tale principio, essa ha

accolto anche quello della possibilità di revisione, onde evitare che divenisse qualche cosa di immutabile ed inflessibile, « come una lastra di vetro »; pertanto, sia nei testi dei vari progetti preparatori, sia nel testo definitivo, la Costituzione ha ammesso il principio della propria revisionabilità, subordinandone l'attuazione solo a speciali garanzie prudenziali previste dall'articolo 138. Un solo argomento ed istituto la Costituzione volle esplicitamente escludere dalla possibilità di revisione, ed esso consiste, come è noto, nella forma repubblicana dello Stato.

Pertanto, in applicazione dei principi suddetti ed a norma degli articoli 71 e 138 della Costituzione, vi sottoponiamo la presente proposta di legge costituzionale per la revisione del titolo V della Costituzione stessa.

* * *

La relazione sul progetto di Costituzione presentato all'Assemblea Costituente riconobbe che la riforma così compiuta rappresentava « l'innovazione più profonda introdotta nella Costituzione » e che essa poteva « avere portata definitiva per la storia italiana »; ma, al tempo stesso, parlava di un « esperimento autonomistico » e lo definiva rispondente ad « un processo inverso a quello

del Risorgimento», mentre voleva vedere nella riforma il riflesso di un'istanza di libertà caratteristica del presente momento storico e che vorrebbe essere applicata anche agli Enti locali, nei quali detta relazione affermava doversi riconoscere una delle garanzie per lo sviluppo della personalità umana.

Non si poteva constatare in modo più esatto la enorme portata politica della riforma; ancorchè la giustificazione addotta dalla relazione sia smentita dal fatto che l'unica Nazione la quale ha riformato il proprio ordinamento costituzionale dopo la seconda guerra mondiale, e cioè la Nazione francese, si è ben guardata dal pregiudicare con qualsivoglia sistema di autonomia legislativa interna, la propria compagine.

È risaputo che in Italia, Nazione mirabilmente unitaria, le pretese unità regionali non esprimono affatto un dato naturale: lo confermano le faticose ricerche compiute dal Ministero per la Costituente al fine di identificare le circoscrizioni da assumere, per *iniziativa dello Stato*, a Enti regionali. Se storicamente può rintracciarsi in Italia un tipo regionale, esso non appare già nella figura del comune medioevale, ma in quello del principato territoriale, che si afferma in Italia dopo la grande umiliazione del 1500, sicchè Mazzini poté avvertire che le regioni da noi appaiono soltanto « frutto delle ambizioni dei Principi nostrani e stranieri ».

Del resto, l'esperienza storica dimostra che nessun popolo, il quale abbia raggiunto il supremo beneficio dell'unità statale, vi ha mai rinunciato per sua spontanea volontà e che tutti i complessi statali moderni originariamente costituiti a tipo confederale o federale, hanno manifestato e manifestano una tendenza progressiva alla concentrazione del potere. Meno che ogni altro popolo, il popolo italiano può rinunciare alle garanzie dell'unità, poichè esso ha dovuto al suo frazionamento politico del passato se per tre secoli è caduto sotto la preponderanza dello straniero ed è rimasto in ritardo nella marcia comune delle Nazioni europee verso la unità statale.

Sembra inoltre anacronistico che si parli da noi di frazionamento autonomistico all'interno, proprio mentre si vanno largamente diffondendo nell'opinione pubblica di molti Paesi d'Europa, non escluso il nostro, speranze ed aspirazioni all'unità federativa del Continente. L'abolizione, o almeno l'attenuazione delle frontiere fra gli Stati è in

palese contrasto, infatti, con l'instaurazione di frontiere all'interno di uno Stato.

Evidentemente in Italia il federalismo interno, postulato dal sistema delle autonomie regionali, non è che il triste riflesso di un collasso morale che la sconfitta determinò in profondità nel Paese, fiaccando il senso di una nostra comune dignità. Di mano in mano che il Paese si viene riprendendo, si ristabilisce la chiara coscienza delle esigenze nazionali e ben si può affermare che la maggioranza degli italiani protesta oggi contro la rinuncia che in tal modo si vuole imporre alla nostra nobile e gloriosa tradizione unitaria e respinge le prospettive di impotenza fino all'anarchia politica, economica e sociale che sono le temibili conseguenze dell'attuazione delle autonomie regionali, a giustificazione delle quali non si può neppure invocare la garanzia di una già avvenuta consultazione popolare, giacchè è noto che la Costituzione italiana non è stata sottoposta a un referendum, come pure lo è stata quella della quarta Repubblica francese, e come alcuni partiti si erano impegnati di attuare.

Ma la creazione dell'istituto regionale fu concepito ed attuato dalla Costituente soprattutto nell'intento di realizzare quell'ampio decentramento dell'Amministrazione dello Stato che era stata e resta tuttora una aspirazione mai soddisfatta del popolo italiano, dalla unificazione in poi. Nessuno, in realtà, può pensare — e meno che mai noi lo pensiamo — che detta aspirazione non debba trovare la sua attuazione nel nuovo Stato italiano. Ma, a tal fine, non sembra indispensabile la creazione del nuovo istituto della Regione, palesandosi invece sufficienti quegli enti autonomi locali già esistenti, le Provincie ed i Comuni, i quali ben possono esercitare una esauriente autonomia, anzi, autarchia amministrativa, se saranno utilizzati secondo le loro vere possibilità. Che una tale utilizzazione avvenga è compito appunto di questa legislatura parlamentare attraverso l'ampia revisione della legge comunale e provinciale che il Paese ansiosamente attende.

Onde non sorga alcun dubbio su tale punto, noi abbiamo lasciato immutato l'articolo 5 dei Principi fondamentali della Costituzione, nel quale appunto si afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e provvede ad attuare un ampio e sostanziale decentramento amministrativo attraverso l'adeguamento di tutte le sue leggi. Non solo: noi abbiamo avuto ancora cura di lasciare del pari immutato il primo comma

della VIII disposizione transitoria, che fa obbligo al Governo di indire, entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, le elezioni degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali.

Noi riteniamo che i Consigli provinciali su basi elettive potranno essere veramente gli organi realizzatori di un sostanziale decentramento, inteso non solo nel senso di spostamento alla periferia di una attività del Governo centrale, ma nel senso di un autogoverno locale, limitatamente agli interessi contingenti delle singole provincie.

* * *

Laddove la contraddizione e l'anacronismo tra l'Ente regionale ed una ben concepita attuazione di quei principi di decentramento amministrativo che veramente costituiscono una duratura e sana aspirazione del popolo italiano, maggiormente sono manifesti è nel campo economico e finanziario.

Si è detto che, attraverso l'istituzione di questo nuovo ente, si sarebbero potute attenuare le differenze e le disarmonie di sviluppo economico e conseguentemente il livello di vita tra Regione e Regione ed in particolare favorire la soluzione del problema del Mezzogiorno. In pratica si è arrivati a concepire la Regione come una entità avente per mèta l'autosufficienza, incoraggiando così l'attuazione di politiche regionali autarchiche. Ciò significa, in altre parole, trasferire dal piano internazionale, dove già hanno avuto modo di manifestare le loro conseguenze dannose e nefaste, a quello regionale nell'ambito nazionale, forme di protezionismo e di discriminazione, di guerra economica insomma.

Ciò dev'essere apparso ben chiaro alla mente del legislatore se questi ha sentito la necessità di dettare la norma, che avrebbe dovuto essere implicita, dell'articolo 120 che vieta l'istituzione di dazi tra Regione e Regione; ma è facilmente dimostrabile come gli Stati attuino oggi tali scopi mediante strumenti più idonei e più moderni, per cui sarebbe fin troppo agevole per le Regioni praticare forme di protezionismo o di discriminazione attraverso, ad esempio, imposte dirette sulla produzione e sul consumo.

La suddivisione dell'economia, oltre che della finanza nazionale, in tanti compartimenti stagni, minaccia, inoltre, di cristallizzare la situazione esistente, a tutto vantaggio delle Regioni più progredite economicamente, ed a scapito, quindi, appunto di quelle che si vorrebbero aiutare. Questi problemi storici e spesso strutturali di differente grado di

sviluppo possono risolversi solo attraverso una redistribuzione della ricchezza nazionale, che solo uno Stato unitario può attuare; invece le norme del Titolo V accrescono la confusione del regime finanziario e fiscale italiano, che già sarebbe basato, ci dicono i responsabili di tale politica, sul principio dell'inadempienza del contribuente. Adesso i Comuni vivono in gran parte sullo Stato; quando avremo le assurde finanze regionali autonome, a chi faranno capo per colmare i loro deficit? Come potrà lo Stato, a norma dell'articolo 119, assegnare contributi speciali a singole regioni, ed in particolare a quelle del Mezzogiorno, quando i tributi saranno suddivisi tra lo Stato e la Regione, mentre le grandi voci delle spese nel bilancio statale resteranno inalterate? Lo Stato dovrebbe, allora, essendo sprovvisto di mezzi diretti, superare i naturali egoismi, i gretti regionalismi, per indurre le Regioni più fortunate ad aiutare quelle più regredite. Ma se questo principio di redistribuzione nazionale non è stato sinora attuato dallo Stato unitario, come potrà esserlo da uno Stato federale o quasi, e incapace, per norma costituzionale, ad imporsi alle singole regioni? E ciò a prescindere dallo enorme aggravio del bilancio per il costo dell'organizzazione burocratica necessaria al funzionamento delle nuove Amministrazioni regionali.

Le regioni, abbiamo detto, non presentano proprie caratteristiche storiche e geografiche, ma tanto meno ne presentano nel campo economico. Quali sono i problemi economici regionali? Cosa sarà, ad esempio, dell'economia della Valle Padana, soggetta alla legislazione di quattro diverse Regioni? La specifica attribuzione della potestà legislativa solo in alcune materie economiche viene svuotata di ogni contenuto pratico dalla stretta interdipendenza tra i vari settori dell'economia. Basterebbe, infatti, la materia dell'agricoltura per consentire ad ogni Regione di influire autonomamente su tutto il processo produttivo nazionale. Va ancora ricordato come, mentre si pone sempre più pressante il problema dell'impostazione su basi sempre più vaste del processo produttivo per razionalizzarlo e renderlo più economico e lo Stato sente la necessità di intervenire in vasti settori per disciplinare il mercato, la legislazione economica all'interno del Paese viene ad essere frazionata e suddivisa fra più enti.

* * *

Infine, nella formulazione della presente proposta di revisione, ci si è trovati di fronte

alla esistenza, già in atto, di talune forme di autonomia locale già realizzate, secondo lo schema regionale, per le zone insulari e mistilingue di frontiera. Di fronte ad una tale situazione di fatto, vennero a trovarsi in sostanza anche gli stessi artefici della Costituzione, in quanto, per la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, la organizzazione autonoma a Regione era imposta da motivi contingenti di sia pur mediata derivazione bellica o addirittura da situazioni di ordine internazionale, di cui una consacrata in una convenzione con altro Stato, e richiamata perfino nel Trattato di Pace. Dette situazioni permangono tuttora; e pertanto nessuno pensa di mutare o revisionare lo stato di cose esistente, dappoiché le situazioni di fatto sono quelle che sono e le convenzioni internazionali, anche se discutibili in sede di critica, una volta stipulate vanno rispettate.

Conseguentemente, dalla presente revisione si sono espressamente escluse le zone suddette, considerate e regolate, del resto, a parte anche nella Costituzione, con l'articolo 116, che viene integralmente conservato nella presente proposta.

Mentre la Patria si rialza faticosamente dalla sconfitta ed è impegnata in immani problemi di ricostruzione e di ripresa, mentre il bilancio dello Stato e la bilancia dei pagamenti con l'estero presentano dei *deficit* sempre più notevoli, che l'aiuto E. R. P. solo in parte riesce a colmare, mentre alla O. E. C. E. le nazioni europee scorgono una possibilità di sopravvivenza economica oltre che politica, solo unificando ed uniformando gli sforzi, non si può, senza porre in pericolo i destini dell'Italia, abbandonarsi ad « esperimenti » regionalistici.

* * *

La proposta revisione non incontra, d'altra parte, nemmeno delle difficoltà tecniche di attuazione e tanto meno vuole porre in discussione i principi fondamentali della Costituzione. Essa ha lo scopo preciso e delimitato di cui precedentemente abbiamo illustrato le origini storiche e le cause; ed avvalendosi del fatto che le disposizioni che ci interessano sono tutte comprese nel Titolo V della seconda parte, si limita a modificare alcuni articoli ed a sopprimerne degli altri in detto Titolo, mentre ben può dirsi che, nelle rimanenti parti, la Costituzione rimanga integra, non solo nella forma, ma

anche nello spirito, salvo il necessario coordinamento di qualche altro articolo.

Ciò chiarito in linea generale, nella articolazione data alla presente proposta si sono adottati i seguenti criteri particolari:

L'articolo 1 non necessita di particolari illustrazioni, in quanto esso si limita a formulare i principi informativi della proposta riforma; esso, infatti, abroga la ripartizione della Repubblica in Regioni, pur conservando con la stessa dizione dell'articolo 116 della Costituzione le norme e le condizioni particolari di autonomia previste per le Regioni insulari e per le zone mistilingue di frontiera.

Nemmeno occorre soffermarsi sugli articoli 2 e 3, che hanno semplice scopo di coordinamento. Il primo infatti si limita ad adeguare la dizione dell'articolo 57 della Costituzione alla soppressione dell'Ente Regione, pur mantenendo invariato, in tutte le sue modalità e condizioni, il sistema di elezione al Senato: il secondo sopprime, invece, il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, relativo alla partecipazione di delegati delle Regioni alle elezioni del Presidente della Repubblica, nella considerazione che la tutela delle minoranze risulta già garantita dal sistema elettivo al Parlamento ed in particolare dalle norme sulla elezione al Senato, le quali, assicurando un numero minimo di senatori per circoscrizione, creano una situazione di favore, di cui si avvantaggiano particolarmente le zone mistilingue di frontiera.

La sostanza della proposta riforma è, invece, racchiusa nei successivi articoli 5 e 6 coi quali si opera appunto la revisione del Titolo V della Costituzione.

L'articolo 5 provvede a modificare la dizione del Titolo stesso, sopprimendo la parola Regioni e sostituendovi l'espressione « autonomie locali », con la quale si intendono in particolare le forme e condizioni speciali di autonomie già previste dall'articolo 116 della Costituzione, ma si vuole anche riaffermare il concetto, già contenuto nell'articolo 5 dei Principii fondamentali della Costituzione, della necessità di riconoscere le autonomie locali per attuare, attraverso di esse, quel vero decentramento amministrativo, già accennato nella prima parte di questa relazione, e che consiste, non solo nel passaggio di funzioni gerarchiche o burocratiche da un organo centrale ad uno periferico dell'Amministrazione diretta dello Stato, ma, soprattutto, nell'attribuzione di poteri pubblici ad enti locali autar-

chici, quali la Provincia ed il Comune, aventi personalità propria e formanti parte, come tali, dell'Amministrazione indiretta dello Stato. Con ciò si sottolinea il concetto che, proponendo la soppressione dell'Ente Regione, non si vuol eludere il fine del decentramento, bensì solo il mezzo previsto per attuarlo, in quanto inadeguato e suscettibile, per correggere un errore, di fomentarne uno assai più grave, quello cioè di porre in pericolo l'essenza del principio dell'unità della Patria.

Nel sostituire agli articoli del Titolo V nuove norme che traducevano in forma legislativa il principio da noi sostenuto, ci si è attenuti, come premesso, al concetto di modificare il meno possibile la Costituzione, conservando cioè integri quei principi che, dalla proposta riforma, non venivano lesi, e sopprimendo solo quegli articoli che si riferivano esclusivamente ed esplicitamente all'istituto giuridico della Regione.

E, pertanto, il proposto articolo 6 nel prevedere la sostituzione degli articoli 114, 115, 116 e 117 della Costituzione, riproduce integralmente, salvo la soppressione degli eventuali riferimenti all'Ente Regione, le norme di cui agli articoli 114, 116, 128 e 129 della Costituzione riguardanti le provincie, i comuni e le zone insulari e mistilingui.

Eguale, il proposto articolo 118 riproduce il terzo comma dell'articolo 119; si è mantenuta tale norma, precedentemente riferita alle regioni, in quanto si è voluto conservare in sede costituzionale, anzi nel primo e fondamentale documento legislativo, il riconoscimento della speciale cura che la Repubblica intende dedicare allo sviluppo di particolari zone, ed in ispecie alla soluzione del problema del Mezzogiorno, di quel Mezzogiorno italiano che sa di essere stato troppo spesso sacrificato a vantaggio di altre parti d'Italia.

Soppresso l'Ente Regione, veniva automaticamente meno la necessità di dettare nella Costituzione norme dettagliate relative alle zone insulari e mistilingui; è sembrato infatti più opportuno lasciare libertà al legislatore di fissare nei singoli statuti l'ampiezza ed i limiti della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria, la composizione e le norme di elezione degli organi e le forme di controllo da parte dello Stato su questi enti eccezionali inseriti nel nostro ordinamento, al fine di poter valutare le particolari caratteristiche e necessità presentate da ciascuno di essi.

Agli stessi concetti si ispira la proposta soppressione dell'articolo 133 della Costitu-

zione. La disposizione in esame aveva ragione d'essere in quanto la Regione era un istituto giuridico generalizzato a tutto il territorio della Repubblica; soppresso l'istituto, cessa la necessità di distinguere l'attribuzione dei poteri di revisione delle circoscrizioni provinciali e comunali e dell'istituzione di nuove provincie e comuni, essendo questa potestà normale dello Stato e quindi da disciplinare con leggi ordinarie della Repubblica, naturalmente tenendo presente le norme d'eccezione in proposito contenute nelle leggi costituzionali d'approvazione dei singoli statuti delle Regioni insulari e mistilingui.

Eguale considerazione hanno indotto alla soppressione delle ultime parole del secondo comma dell'articolo VIII delle disposizioni transitorie e finali, trovando la norma eccezionale, relativa alla delega di funzioni della Regione alle Provincie ed ai Comuni, la sua sede naturale nei detti statuti.

Ciò premesso, non richiedono particolare illustrazione l'articolo 4 e i successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 che hanno anch'essi uno scopo di coordinamento, in quanto si propongono di sopprimere articoli il cui contenuto non ha più motivo di essere o di adeguare la dizione di altri alla proposta modifica, ovvero, di modificare la numerazione di alcuni articoli della Costituzione, in relazione alla soppressione di altri.

L'articolo 15, infine, prevede la revisione delle leggi costituzionali già emanate, ed in particolare di quelle relative all'approvazione degli statuti già concessi e delle altre leggi della Repubblica, allo scopo di provvedere a quei mutamenti d'ordine formale che si rendano necessari per eliminare gli eventuali riferimenti, ivi contenuti, all'istituto soppresso, nulla intendendo naturalmente innovare circa il contenuto sostanziale di detti atti ed in particolare in merito al potere di iniziativa di revisione degli ordinamenti regionali conservati, per il quale restano valide le norme contenute nei singoli statuti.

* * *

Onorevoli colleghi! Con questa esposizione ci siamo prefissi di darvi un quadro d'insieme della proposta che sottoponiamo alla Vostra approvazione: si tratta di una decisione particolarmente grave, poiché è ormai concesso che l'esperimento regionale che si vuol tentare sul corpo vivo della Nazione è pieno di incognite.

« La profonda innovazione » regionale, sottoposta alla pubblica critica, va ogni giorno di

più rivelando il suo carattere negativo e la sua funzione essenzialmente distruttrice; e va di conseguenza aumentando nei suoi confronti l'istintiva repugnanza del Paese e la perplessità, già chiara fin dal principio, di

quasi tutti i gruppi politici. Talché sembra lecito, ormai, parlare di un generale moto di ostilità, di un pressoché unanime orientamento negativo alla realizzazione dell'Ente Regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La ripartizione della Repubblica in Regioni è abrogata.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è così modificato:

« Il Senato è eletto in base a circoscrizioni regionali.

« A ciascuna circoscrizione regionale è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

« Nessuna circoscrizione regionale può avere un numero di senatori inferiori a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

ART. 3.

È soppresso il 2° comma dell'articolo 83 della Costituzione.

ART. 4.

Le parole « o cinque Consigli regionali » nel primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, sono soppresse.

ART. 5.

La dizione del Titolo V della parte seconda della Costituzione è così modificato:

« Le Province e i Comuni - Autonomie locali ».

ART. 6.

Il testo degli articoli 114, 115, 116, 117 e 118 della Costituzione è sostituito dai testi seguenti

Art. 114. — « La Repubblica si riparte in Province e Comuni ».

Art. 115. — « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

Art. 116. — « Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni ».

Art. 117. — « Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale.

« Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento ».

Art. 118. — « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Province contributi speciali ».

ART. 7.

Gli articoli 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 della Costituzione sono soppressi.

ART. 8.

Il secondo capoverso dell'articolo 134 della Costituzione è così modificato:

« Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e gli enti locali autonomi previsti dall'articolo 115 e tra gli enti stessi ».

ART. 9.

Le parole « o cinque Consigli regionali » nel secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione sono soppresse.

ART. 10.

Gli articoli 134, 135, 136, 137, 138 e 139 della Costituzione, assumono rispettivamente il numero 119, 120, 121, 122, 123 e 124.

ART. 11.

Gli articoli II, IV, X e XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono soppressi.

ART. 12.

L'articolo VIII delle Disposizioni finali e transitorie della Costituzione è così modificato:

« Le elezioni degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

« Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali, restano alle Province e ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente.

« Leggi della Repubblica regolano il passaggio agli enti locali autonomi previsti dall'articolo 116 di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici, detti enti devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali ».

ART. 13.

L'articolo IX delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione è così modificato:

« La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e del decentramento amministrativo ».

ART. 14.

Gli articoli III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione assumono rispettivamente i numeri: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.

ART. 15.

Con successive leggi il Parlamento adeguerà la legislazione della Repubblica ai principi della presente legge costituzionale.

ART. 16.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.